



COMUNE DI OCCHIOBELLO
AREA 1 AFFARI GENERALI
SERVIZIO PERSONALE

Città libera dai pesticidi

DETERMINAZIONE n. 694 del 07/10/2026

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA FRUIZIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30%, DA PARTE DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.

IL RESPONSABILE D'AREA

Visto il decreto sindacale n. 7 del 31 luglio 2026, in applicazione dell'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (poi, T.U.E.L.) di nomina del Responsabile dell'Area 1 Affari generali per il periodo dal 01/08/2026 al 31/07/2027;

Premesso che una dipendente di questo Ente a tempo indeterminato e pieno, in servizio presso l'Area Polizia Locale inquadrata nell'Area degli Istruttori, ha chiesto di fruire, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, per il proprio figlio le cui generalità sono conservate in atti, del congedo parentale, nei seguenti periodi: per tre ore nei giorni 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 ottobre 2026; per un totale di 42 ore, giusta nota agli atti dell'ufficio;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2011 n. 151 come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 105/2022, nei primi quattordici anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi e che, nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

Preso atto che l'art. 34 del T.U. stabilisce al comma 1 che i per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 14° anno di vita del bambino un'indennità pari al 30% della retribuzione;

Preso atto che l'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 105/2001 stabilisce che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;

Dato atto che l'art. 45 c. 5 CCNL 16/11/2022 così dispone: *"I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice"*;

Dato atto che l'intero periodo di aspettativa sarà computato nell'anzianità di servizio e sarà applicato il trattamento economico così come previsto dall'articolo 34 del Decreto Legislativo 26

marzo 2001, n. 151, e dal CCNL vigente;

Visto l'art. 35 comma 2 del D.Lgs.n.151/2001, disciplinante il trattamento previdenziale, secondo cui i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa;

Preso atto che ai fini dell'esercizio del diritto di congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a presentare apposita richiesta al datore di lavoro con un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni;

Visto che l'istanza prodotta dalla dipendente rientra nell'ambito della norma sopra citata in quanto trattasi di madre lavoratrice che ha richiesto, nel termine prescritto, il congedo parentale per il proprio figlio nel rispetto del limite previsto dalla norma;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile del Servizio di appartenenza della dipendente sulla richiesta di accesso al congedo parentale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Attestato che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visti:

il D.Lgs 151/2001;

il D.Lgs n. 80 del 15 giugno 2015;

lo Statuto e i regolamenti dell'Ente;

i vigenti CCNL;

DETERMINA

Di riconoscere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, 33 e 34 del D.Lgs.n.151/2001, alla dipendente di questo Ente a tempo indeterminato, in servizio presso l'Area Polizia Locale, inquadrata nell'Area degli Istruttori, il diritto al congedo parentale, richiesto a favore del proprio figlio, per un totale di 42 ore, come specificato nella domanda agli atti dell'ufficio personale e in premessa;

Di dare atto che per i giorni di congedo richiesto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, alla dipendente in parola compete la retribuzione al 30%.

Di dare atto che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 12 del regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 53 del 29.06.1998, esecutiva, è Claudia Lubrano.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MARIANI ANTONELLA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

